



## **REGOLAMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ**

(Delibera del CPO n. 7 del 27/10/2011)

### ART. 1 (Premessa)

Il Consiglio Provinciale di Roma ha istituito un Fondo di Solidarietà con delibera n. 7 del 27/10/2011, di seguito denominato “Fondo di Solidarietà”, che risponde alle finalità di cui all’art.2 del presente regolamento.

### ART. 2 (Finalità)

L’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma, fondando la propria attività istituzionale anche sul principio della compartecipazione e della solidarietà ai Consulenti del Lavoro più deboli, istituisce un Fondo di Solidarietà.

Il presente regolamento disciplina gli interventi a sostegno dei Consulenti del Lavoro che si trovino in una situazione di disagio sociale, sia esso momentaneo che durevole.

### ART. 3 (Fondo di Solidarietà)

Il Fondo di Solidarietà è destinato a sostenere e incentivare la ripresa dell’attività professionale di Consulente del Lavoro. In particolare il Fondo ha la funzione di:  
aiutare il Consulente del Lavoro impossibilitato all’esercizio della professione per gravi motivi di salute propria o di familiare convivente;  
aiutare il Consulente del Lavoro in difficoltà economiche a seguito di azioni di racket e usura;  
aiutare il Consulente del Lavoro in difficoltà economiche a causa di calamità naturali.  
aiutare il Consulente del Lavoro in difficoltà economiche a causa di eventi eccezionali con causa comprovata.

### ART. 4 (Requisiti per accedere al fondo)

Iscrizione all’Ordine dei Consulenti del Lavoro da minimo 5 anni;  
Regolarità dei versamenti delle quote annuali al CPO  
Reddito annuo lordo inferiore a € 15.000;  
Familiari disoccupati a carico;  
Familiari invalidi a carico;  
Impossibilità all’esercizio della professione per gravi motivi di salute propria o di familiare convivente;  
Difficoltà economiche subentrate a seguito di azioni di racket e usura;  
Eventi causati da calamità naturali;  
Eventi eccezionali con causa comprovata.



Il consulente del lavoro richiedente dovrà allegare al modulo di domanda copia del modello ISE, ai fini di una valutazione dettagliata del reddito riparametrato.

#### ART. 5 (Gestione amministrativa del Fondo)

Il Fondo di Solidarietà entra a far parte del bilancio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma e, pertanto, tutti gli atti amministrativi inerenti (impegni, liquidazioni, ecc.) sono di competenza.

#### ART. 6 (Individuazione degli interventi di sostegno)

L'individuazione delle situazioni di disagio economico è rimessa a una apposita commissione istituita dal CPO di Roma, con il potere di emanare pareri a seguito di propria istruttoria. La commissione delibera a maggioranza usando la discrezione e la riservatezza come prassi fondante della propria attività, rimettendo al CPO di Roma il proprio parere. Il CPO, una volta esaminata la relazione della commissione, esaminati e valutati gli atti e i requisiti del Consulente del Lavoro richiedente il contributo, con propria delibera a suo insindacabile giudizio autorizzerà l'erogazione del contributo stesso.

La commissione potrà avviare le procedure autonomamente oppure su richiesta del CPO o per richiesta dei Consulenti del Lavoro destinatari degli interventi.

#### ART. 7 (Criteri per la formazione della graduatoria)

Nel caso in cui si renda necessaria, per la stesura delle graduatorie la commissione farà riferimento a ulteriori criteri valutativi di carattere generale di seguito indicati:

- situazione reddituale determinata ai sensi del presente Regolamento;
- situazione occupazionale dell'intero nucleo familiare;
- situazione economica (spese per assistenza ad anziani e disabili, per mutuo prima Casa e/o affitto; spese per la frequenza scolastica; finanziamenti; ecc)
- situazione familiare;
- situazioni particolari. (sfratto esecutivo, ecc)

A parità di punteggio dà diritto di precedenza la situazione economica più sfavorevole; in caso di ulteriore parità, la data e il numero di presentazione della domanda al Protocollo. Se ammesso ai benefici previsti dal Fondo, è fatto obbligo al richiedente di dare immediata comunicazione all'Ordine di qualsiasi variazione riguardante la posizione occupazionale propria o di uno dei componenti il nucleo familiare (ripresa della normale attività lavorativa, ecc..), al fine di consentire di rivalutare o, se del caso, revocare il beneficio accordato.

In caso di avanzo e mancanza di erogazioni per assenza di richieste ecc., il CPO a suo insindacabile giudizio destinerà le somme, tutto o in parte, ad associazioni/Enti con la medesima finalità.



#### ART. 8 (Revoca)

Qualora si accerti che il contributo è stato concesso sulla base di dichiarazioni risultate false, salva ogni ulteriore responsabilità del richiedente, si procederà all'immediata revoca del contributo. Conseguentemente l'interessato sarà tenuto a restituire, nel termine di 30 giorni dalla data di notifica della richiesta, la somma percepita, previo conguaglio degli interessi legali maturati a partire dalla data di concessione dell'ausilio finanziario.

Sarà revocato il contributo e sarà denunciato alle autorità competenti il consulente che impiegherà le somme erogate in maniera inopportuna (acquisto di immobili o beni di lusso, ristrutturazioni e migliorie non essenziali di locali/studi professionali o immobili in generale ecc..) e/o fraudolenta (impiego per usura, riciclaggio di denaro ed estorsione, frode, ecc.).

#### ART. 9 (Tutela della privacy)

I dati dei quali l'Ordine entra in possesso in applicazione del presente Regolamento sono coperti dal segreto d'ufficio e verranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/03 e successive modifiche.

#### ART. 10 (Rinvio alla normativa)

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle leggi o ai regolamenti vigenti.